

Articolo 5

Prolungamento della durata del lavoro giornaliero per il lavoro diurno e il lavoro serale

La durata del lavoro diurno e serale del singolo lavoratore può essere estesa fino a un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario, purché sia garantito, nella media di una settimana civile, un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Il riposo giornaliero fra due periodi d'impiego è di almeno otto ore consecutive.

Nel quadro del lavoro diurno e serale, il periodo di tempo durante il quale è consentito lavorare può essere prolungato da 14 (art. 10 cpv. 3 LL) a 17 ore. Ciò significa che il lavoratore può essere impiegato durante l'intera durata della giornata lavorativa dalle 6 alle 23, dalle 5 alle 22 o dalle 7 alle 24. Se ricorre a questa possibilità, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, al posto del periodo di riposo giornaliero di 11 ore (art. 15a LL), un riposo di almeno 12 ore nella media di una settimana civile. Ne consegue che la durata della giornata lavorativa nell'arco di una settimana civile può essere prolungata solo entro certi limiti.

Fra due periodi d'impiego deve essere accordato in ogni caso un periodo di riposo giornaliero minimo di 8 ore. Tale riduzione, consentita più volte per settimana, deve essere compensata, nel corso della stessa settimana lavorativa, con un equivalente prolungamento di altri periodi di riposo giornaliero. Per il calcolo della durata media del periodo di riposo non possono essere presi in considerazione i periodi di riposo settimanali prescritti dalla legge quali la domenica libera o la semigiornata libera settimanale.